
PROPOSTA DI CONCORDATO

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ROVIGO*(in liquidazione coatta amministrativa)*

Sede in Rovigo, via Porta a Mare n. 49

TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO**Sezione Fallimentare***Proposta di concordato*

(ex art. 214 R.D. n. 267/1942 come novellato dal decreto legislativo n. 169/2007)

Del Consorzio Agrario Provinciale di Rovigo s.c. a r.l., in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, iscritto al n. 00041370297 del Registro società (CCIAA di Rovigo) con sede in Rovigo Via Porta Mare n. 49, in persona del Commissario Governativo *ad acta* Dott. Gianni Bessi, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Francesco Tomasso, del Foro di Roma, e dall'Avv. Enrico Scarazzati, del Foro di Rovigo, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Enrico Scarazzati in Ficarolo (RO) Piazza G. Marconi n. 61/2 come da mandato a margine del presente atto,

*** **

Con la presente istanza il predetto Consorzio Agrario Provinciale di Rovigo in L.c.a. con esercizio provvisorio formula una proposta di concordato ex art. 214 LF, avente le caratteristiche e giustificate dai seguenti

MOTIVI

A) Il CAP di Rovigo infrastruttura fondamentale per l'agricoltura rodigina:

A.1 – il CAP di Rovigo e S.A.R. S.r.l.;

A.2 – fatturato, rete agenziale e dipendenti;

B) La proposta di concordato ex art. 214 LF:

B.1 – ammontare complessivo dei debiti residui prededucibili, privilegiati, ipotecari e chirografari;

B.2 – gli accantonamenti prudenziali;

B.3 – condizioni e modalità della proposta di concordato;

B. 3 bis – la proposta di concordato;

B.4 – ammontare dell'attivo in relazione al fabbisogno concordatario, la non necessità di garanzie;

B.5 – i precedenti giurisprudenziali, le ragioni di interesse pubblico e quelle dei creditori;

B.6 – la convenienza;

B.7 – la sopravvivenza del CAP ritornato in bonis;

*** **

C) Requisiti formali ed adempimenti procedurali:

C.1 – l'autorizzazione dell'Autorità vigilante ed il parere del Comitato di sorveglianza e dei Commissari liquidatori;

C.2. – la approvazione della proposta ex artt. 214 e 152 LF con la nomina del Commissario Governativo *ad acta*.

*** **

A) Il CAP di Rovigo infrastruttura fondamentale per l'agricoltura rodigina:**A.1 – il CAP di Rovigo e S.A.R. S.r.l.**

Nonostante la procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esercizio provvisorio sin dal 1991, il Consorzio Agrario Provinciale di Rovigo è l'unica struttura presente ed operativa in modo uniforme in

tutto il territorio provinciale che, oltre a fornire mezzi ed assistenza tecnica, permette agli agricoltori rodigini di conferire le proprie produzioni di cereali e proteoleaginose, dando a tutti la possibilità di non immetterle sul mercato subito dopo la raccolta, evitando così l'eccesso di offerta e la conseguente ricaduta sui prezzi.

Il Consorzio di Rovigo assiste le aziende agricole della provincia omonima sia direttamente, sia attraverso la società assicuratrice S.A.R. S.r.l. controllata al 75% del capitale.

I due settori principali nei quali esercita la propria attività sono costituiti dalla fornitura di mezzi tecnici e servizi utili all'agricoltura il primo, dalla raccolta stoccaggio essiccazione e commercializzazione cereali il secondo.

La fornitura dei mezzi tecnici si compone delle seguenti linee di prodotto: concimi, sementi, mangimi, agrofarmaci – nutrizione speciale e materie plastiche.

Per quanto concerne il settore cereali, la cui coltura copre circa 58.000 ettari, il CAP Rovigo dotato di una capacità di ammasso pari a circa 800.000 q.li nei magazzini in affitto e nell'essiccatoio, ritira dagli agricoltori ed ammassa nei magazzini di stoccaggio mediamente q.li 1.000.000 di prodotti, pari a circa il 25% dell'intera produzione cerealicola della provincia. Nel collocamento del prodotto sul mercato, il CAP vanta tra i propri clienti i principali Molini italiani, tra i quali: Barilla, Andreani, Grandi Molini ed i più importanti mangimifici.

Il Consorzio di Rovigo è costantemente impegnato nello sviluppo di progetti di qualità e differenziazione del prodotto, per realizzare i quali

ha instaurato rapporti costanti con i principali Enti ed Organizzazioni coinvolte nel settore cerealicolo.

Oltre alle produzioni di qualità, il Consorzio di Rovigo ha attuato una scelta di differenziazione commerciale dei prodotti cerealicoli, dotandosi a questo scopo di un laboratorio interno, con strumenti di analisi d'avanguardia, in grado di eseguire analisi sia di natura merceologica, sia a garanzia della salubrità dei prodotti stoccati.

Sommando MUA (mezzi utili all'agricoltura) e cereali, il fatturato diretto del CAP ammonta a 47 milioni di euro al 31.12.2007.

Attraverso la Controllata S.A.R. S.r.l. viene effettuata la fornitura di prodotti assicurativi, con un giro di affari per il 2007 superiore ai 4 milioni di euro ed un fatturato di 700.000 euro; il valore di avviamento del portafoglio è di circa 600.000 euro.

A.2 – fatturato e rete agenziale

Complessivamente quindi, nell'anno 2007, il fatturato di CAP Rovigo e S.A.R. S.r.l. ha superato i 47 milioni di euro.

Il complesso delle attività consistenti nelle forniture di mezzi tecnici utili all'agricoltura, carbolubrificanti e prodotti assicurativi, nel servizio di ammasso stoccaggio e commercializzazioni delle produzioni di cereali e oleaginose, di assistenza tecnica, oltre al credito agevolato attraverso lo strumento della cambiale agraria, viene svolto per mezzo di 11 agenzie distribuite sul territorio, attualmente 2 in proprietà (in

corso di alienazione) e 9 in affitto, che assistono le imprese agricole con i propri agenti coadiuvati da tecnici specialistici di sede.

Al fine di conseguire la definitiva salvezza della su descritta realtà aziendale, anche in adesione alla volontà unanime espressa dalle Organizzazioni economiche e sindacali della provincia, utilizzando lo strumento del concordato ex art 214 LF, si rende necessario alienare interamente il compendio immobiliare, peraltro tutto ipotecato, sopravvissuto alla procedura concorsuale. In sintesi, anticipando quanto si dirà appresso, a seguito del suddetto concordato il CAP alienerà la sede di Rovigo e l'essiccatoio di Crespino, mantenendone in affitto solo due immobili strumentali (cioè il centro di essiccazione e stoccaggio di Crespino e il deposito carburanti di Villadose, già alienato), nonché le altre agenzie periferiche, ovviamente pure in affitto.

La gestione commissariale consapevole della necessità di perseguire il miglioramento dell'efficienza aziendale (stante la riduzione delle marginalità operative in atto nel settore agricolo), attraverso la riduzione dei costi fissi e la razionalizzazione della struttura, ha varato un piano industriale di riassetto aziendale che vede la riduzione dei costi ed il pareggio del debito strutturale d'esercizio entro il 2008.

*** **

B) La proposta di concordato ex art. 214 LF:

B.1 – ammontare complessivo dei debiti residui prededucibili, privilegiati, ipotecari e chirografari

I debiti prededucibili residui al 31/12/2007, non compensati dai crediti di esercizio, ammontano ad € 825 mila e afferiscono a ICI e compensi commissariali.

I crediti privilegiati ammessi allo stato passivo, che residuano all'esito di precedenti pagamenti e riparti, come indicato nell'allegato elenco, ammontano a complessivi 2.201.614 euro per capitale e 1.402.000 euro per interessi (personale dipendente, artigiani, coop. di produzione e lavoro, fornitori e altri, INPS), oltre al credito ipotecario vantato dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per l'importo di 4.078.241 euro per capitale e 2.920.000 euro per interessi, detto credito è garantito dall'ipoteca gravante sull'immobile della sede del CAP (nonché sull'immobile di Crespino).

I crediti chirografari in numero di 178, residui all'esito dei riparti precedentemente già effettuati (si veda allegato), ammontano complessivamente a 21.808.687 euro. Procedendo ad una schematica suddivisione in classi si avrà:

Classe	Ammontare credito	Proposta concordato	Percentuale
Prededuzioni	825.000	825.000	100%
Privilegio ipotecario	6.998.241	6.998.241	100%*
Privil. Generale mobiliare	3.603.614	3.603.614	100%
Chirografi	21.808.687	2.835.129,31	13%
Totali	33.235.542,00	14.261.984,31	#####

* con alienazione dei beni

B.2 – gli accantonamenti prudenziali

E' prudenziale l'accantonamento di 0,8 milioni di euro, considerati anche le spese e gli oneri di legge della procedura nelle more e per il concordato.

Inoltre bisogna considerare l'accantonamento di € 1.250.000 per manutenzioni autorizzate dall'Autorità vigilante (essiccatoio di Crespino).

Le somme eventualmente risparmiate da tali accantonamenti prudenziali andranno devolute ai creditori chirografari trattati al 13% come dalla proposta di cui *infra*.

B.3 – condizioni e modalità della proposta di concordato

Innanzitutto, si vuole sottolineare che il Consorzio Agrario di Rovigo, anche nel periodo in cui è stato sottoposto alla procedura di l.c.a., non ha mai smesso di fornire i propri servizi e la propria assistenza al mondo agricolo rovigino, incontrando la collaborazione fattiva del personale e la fiducia delle aziende agricole da sempre clienti del Consorzio, che hanno continuato a conferire le loro produzioni per lo stoccaggio e la commercializzazione, riconoscendo in tal modo il ruolo centrale che il CAP svolge per il mercato agricolo provinciale.

Nell'ottica di salvaguardare l'azienda CAP si ritiene senza dubbio percorribile una soluzione concordataria ex art. 214 LF che, anche in accoglimento delle osservazioni poste dal Comitato di Sorveglianza, sia volta - ovviamente - al soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili, privilegiati ed ipotecari (con la limitazione di cui *infra*), nonché alla soddisfazione, in termini paritari, dell'intero ceto creditorio

chirografario con l'individuazione di un'unica aliquota percentuale (pari al 13%) nel rispetto del principio della par condicio.

Più nel dettaglio oggi residuano ancora disponibili in capo alla procedura i seguenti immobili, in corso di alienazione:

la sede di Rovigo e l'essiccatoio di Crespino, (oltre al deposito di Trecenta in corso di alienazione al presso di € 60 mila), che attualmente, dopo diverse procedura ad evidenza pubblica risultate infruttuose, sono in vendita rispettivamente per € 7.500.000 quanto alla sede di Rovigo (di cui € 1,5 milioni già incassati) e per € 1.275.000 quanto all'essiccatoio di Crespino (dedotto il debito prededucibile relativo alle manutenzioni).

In ossequio al principio oggi esplicitamente applicabile anche al concordato nella l.c.a. dopo il D.lgs. 169/2007 della soddisfazione percentuale dei creditori privilegiati, in questo caso di grado ipotecario, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita (tenendo conto che il valore presumibile di mercato dei descritti beni immobili, oltre che attestato da perizia, è, per così dire, "validato" dai menzionati tentativi di alienazione a mezzo procedure pubbliche), si limita la soddisfazione dei due creditori ipotecari al prezzo ricavato al momento della vendita dei due immobili ipotecati di Rovigo e Crespino. Non si nasconde che tale soluzione sarebbe stata comunque compatibile anche con i principi in vigore prima della riforma della legge fallimentare ad opera del D.lgs. 5/2006, giacché inquadrabile nella modalità di soddisfazione del concordato con la cessione dei beni ai creditori. In altre parole, ed è bene evidenziarlo ai

fini della compatibilità della presente proposta con i principi generali del diritto vigenti, non si sta proponendo di procedere ad una limitazione autoritativa ad opera del debitore nei confronti del creditore ipotecario con una valutazione prognostica del potenziale incasso dalla vendita del bene oggetto della garanzia (... *avuto riguardo al valore di mercato* ...), ma si mette a disposizione il bene perché sia alienato (prima dell'esecutività della presente proposta ad opera della liquidatela e dopo, se la vendita risultasse ancora infruttuosa, direttamente al creditore) con destinazione integrale del prezzo di cessione, dedotti ovviamente spese e oneri di legge, alla soddisfazione del creditore ipotecario.

Pertanto, al momento dell'esecutività della sentenza o del provvedimento di approvazione del concordato, il Consorzio Agrario di Rovigo conferirà ai creditori ipotecari (formalmente due, ma in realtà solamente la **Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo**, acquirente del credito dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie) **procura irrevocabile alla vendita dei due cespiti immobiliari predetti** (ove ovviamente non ancora alienati dalla procedura).

Pertanto, alla luce di quanto si qui esposto, la presente proposta concordataria si articola nel seguente modo:

- pagamento integrale delle prededuzioni, dei crediti privilegiati (per capitale ed interessi), del credito ipotecario (per capitale ed interessi, ma con la cautela di cui *supra*); pagamento del 13% del valore dei crediti chirografari;

- il pagamento avrà luogo entro 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di approvazione del concordato, prorogabili di ulteriori 6 mesi per i soli creditori ipotecari, previa alienazione della sede del C.A.P. di Rovigo e dell'essiccatoio di Crespino (e del deposito di Trecenta), nonché della liquidazione delle partecipazioni nella S.A.R. S.r.l. e nelle altre società.

B.3 BIS – la proposta di concordato

Il contenuto della proposta concordataria depositata è il seguente:

- a) pagamento integrale delle prededuzioni per € 825 mila, nonché delle spese di concordato per presumibili € 800 mila, nonché di spese manutentive autorizzate per € 1.250.000;
- b) pagamento integrale dei crediti privilegiati per € 3.603.614, oltre agli interessi fino al saldo;
- c) pagamento dei due creditori ipotecari per € 6.998.241 oltre agli interessi fino al saldo, comunque nei limiti del ricavato degli immobili di Rovigo Via Porta a Mare n. 49 e di Crespino (presumibilmente € 7,5 milioni, in corso di alienazione);
- d) pagamento dei creditori chirografari nella misura del 13% del valore dei crediti iscritti nello stato passivo della procedura;
- e) pagamento dei crediti sub a) b) e d) entro 12 mesi dalla esecutività del provvedimento che approva il concordato, dilazione eventuale di ulteriori 6 mesi per il pagamento dei creditori ipotecari sub c).

B.4 – ammontare dell'attivo in relazione al fabbisogno concordatario, la non necessità di garanzie

Il complessivo fabbisogno concordatario può riassumersi quindi in € 16.311.984,31.

Classe	Ammontare credito	Proposta concordato	Percentuale
Prededuzioni	825.000	825.000	100%
Privilegio ipotecario	6.998.241	6.998.241	100%*
Privil. Generale mobiliare	3.603.614	3.603.614	100%
Chirografi	21.808.687	2.835.129,31	13%
Totali	33.235.542	14.261.984,31	#####
Accantonamenti e Spese	#####	2.050.000	#####
Totale generale	33.235.542,00	16.311.984,31	#####

Questa somma complessiva di 16.311.984,31 euro, è coperta dalle giacenze attive in numerario della procedura, che alla data odierna ascendono appunto a 9.230.000 euro, oltre a valori immobiliari alienabili per circa 7,5 milioni di euro e ad avviamenti e partecipazioni prudenzialmente stimabili in 700.000 euro e relativi alla liquidazione delle partecipazioni nella S.A.R. S.r.l. e nelle altre società (e così complessivamente € 17.430.000).

Il calcolo riassuntivo del margine di copertura del fabbisogno concordatario è:

Fabbisogno concordato	Copertura totale	Margine di sicurezza
16.311.984,31	17.430.000,00	+ 1.118.015,69

Non vengono offerte garanzie per l'adempimento della proposta di concordato, di per sé non obbligatorie, secondo quanto prevede l'art. 214 LF, dato che le risorse necessarie, come si è evidenziato, sono in parte già a disposizione del Consorzio in numerario, ed in parte verranno realizzate, come si è più sopra detto, mediante l'alienazione del compendio immobiliare e delle partecipazioni societarie; la differenza fra il fabbisogno di € 16.311.984,31 e la disponibilità complessiva di € 17.430.000 viene tenuta in considerazione per rischi di svalutazione degli immobili in vendita e per l'incremento degli interessi e comunque verrà devoluta, ove realizzata, all'ulteriore soddisfacimento dei creditori.

B.5 – i precedenti giurisprudenziali, le ragioni di interesse pubblico e quelle dei creditori

Sono già stati approvati vari concordati ex art. 214 LF dei Consorzi Agrari.

I Consorzi agrari nella normativa vigente, dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, hanno mantenuto funzione e rilievo d'interesse pubblico.

Sia nella normativa previgente rispetto all'attuale, sia dopo l'approvazione della legge n. 410/1999 e quindi della successiva legge novellatrice n. 233/06 i consorzi agrari rivestono la funzione d'infrastruttura territoriale al servizio dell'agricoltura locale, settore strategico e come tale meritevole di tutela.

Posta alla Corte Costituzionale la questione dell'interesse pubblico dei consorzi agrari, la Corte con le sentenze nn. 384 e 517 del 1995 e nn.

155 e 363 del 1994 ha affermato che i consorzi *"costituiscono a tutt'oggi strumenti dell'intervento pubblico sul mercato agricolo e risultano pertanto ancora ispirati al conseguimento di finalità nazionali, le quali, nella materia considerata, non risultano essere soddisfatte da altri organismi"*. Il legislatore della legge n. 410/1999 sul riordino dei consorzi agrari ha confermato ai consorzi *"competenze di fondamentale rilevanza nell'ambito dell'economia agricola locale e ha inteso favorire il ritorno in bonis di tutti i consorzi agrari in l.c.a. attraverso lo strumento in primo luogo del concordato"* ex art. 214 LF (così la sentenza di approvazione del Tribunale di Palermo del 08/10/2004, passata in giudicato).

Conseguentemente, per valutare la proposta di concordato occorre effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblicistici e di quelli dei creditori, considerando anche che l'art. 214 LF, anche dopo le modifiche apportate dal D.lgs. 169/2007, non prevede il consenso di questi ultimi per l'approvazione del concordato stesso e a tale specificità non può che essere riconosciuto uno particolare significato consistente nel preservare l'interesse pubblico dalle logiche meramente egoistiche che il ceto creditorio legittimamente esprime con il voto alla proposta concordataria fallimentare.

Significativamente il Tribunale di Pisa, approvando la proposta di concordato, sancisce che *"...ai fini dell'ammissione della proposta in esame deve reputarsi prevalente il giudizio di salvaguardia sul mercato dell'impresa consortile già autorizzata con utili risultati all'esercizio provvisorio quale unica e valida alternativa all'effetto"*

meramente esdebitatorio derivante dalla LCA con inevitabile azzeramento della realtà economico-patrimoniale del consorzio e dei benefici connessi alla sopravvivenza del medesimo, sotto il profilo di servizi offerti al mercato, ai produttori agricoli, all'occupazione"; in senso conforme, inoltre, il Tribunale di Bergamo statuisce che "... va ribadita, in via del tutto assorbente riguardo l'inquadramento istituzionale del sub procedimento disciplinato dall'art. 214 LF, che non soggiace a logiche di consenso da parte del ceto creditorio, tant'è che esso non va omologato bensì approvato, le forte impronta pubblicistica di tale forma di definizione della liquidazione che discende dall'importanza per la collettività dell'impresa soggetta alla procedura amministrativa di LCA in quanto appunto portatrice di finalità di pubblico interesse ...".

La Suprema Corte nella sentenza 20259/2006 (pur emessa vigente il "vecchio" testo dell'art. 214 L.F.) ha statuito come *"nel concordato di liquidazione coatta sussiste una preminente ragione di interesse pubblico, cui consegue la sottoposizione dell'impresa, ritenuta dalla legge meritevole di particolare tutela in relazione alla rilevanza della sua attività sotto il profilo collettivo, ad una disciplina peculiare, nella quale l'eliminazione della stessa dal mercato, ovvero un suo recupero, è gestito direttamente in sede amministrativa, proprio per la rilevanza sociale ed economica del tipo di impresa in questione. Ciò giustifica una attenuazione della tutela dell'interesse del ceto creditorio per la coesistenza dell'interesse pubblico alla gestione della liquidazione o al recupero tramite un eventuale concordato; per tale ragione la*

proposta di concordato non necessita (anche dopo la Riforma, n.d.r.) dell'approvazione del ceto creditorio e ai singoli creditori è data solo la facoltà di proporre opposizione ...", confermando poi che spetta al Tribunale decidere sul contemperamento tra l'interesse pubblico e quello privato dei creditori".

B.6 – Segue. La convenienza

Ancora più recente è la sentenza n. 7263/08, resa nella specifica materia dei consorzi agrari e dei loro concordati, la quale ha sancito il seguente principio di diritto: *"nella liquidazione coatta amministrativa, le peculiarità della disciplina di approvazione del concordato nell'art. 214 LF e in particolare la sottoposizione preventiva della proposta di concordato all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza e la sua sottrazione all'approvazione del ceto creditorio non si traducono nell'affermazione della preminenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'impresa su quello dei creditori alla soddisfazione delle loro ragioni, sicché, solo qualora le prospettive di soddisfazione dei creditori, offerta dal concordato con la conservazione dell'impresa in bonis, siano almeno equivalenti a quelle che sarebbero offerte dalla sua liquidazione il concordato può essere approvato, nonostante l'opposizione dei creditori medesimi".*

Questo principio può agevolmente indicare i criteri in base ai quali può essere approvato un concordato ex art. 214 LF pur in presenza dell'opposizione dei creditori. Preliminarmente piace evidenziare le effettive ragioni per le quali il legislatore del 1942 e ancora più quello del 2007 abbia mantenuto l'esclusione del voto in capo ai creditori

tanto più dopo la tendenziale privatizzazione delle soluzioni concordatarie fallimentari. Dopo la recente stagione delle riforme della legge fallimentare sembra emergere una più accentuata distinzione tra concordato fallimentare e concordato nella l.c.a.:

1) nel fallimento possono non aver successo le migliori proposte (intese per tali quelle che consentono la sopravvivenza dell'impresa e la preservazione dei valori aziendali) e che dovrebbero essere magari anche le più efficienti, ma solo quelle votate dalla maggioranza e, ovviamente per i suoi legittimi interessi che, in quanto privati, devono giustamente essere "egoistici" (e non è nemmeno detto che coincidano con la massima percentuale ottenibile giacché esiste la tirannia della maggioranza);

2) nella l.c.a. devono invece aver successo, cioè essere approvate nonostante l'opposizione dei creditori, le proposte migliori e tali non sono certo quelle orientate al debitore a detrimento delle ragioni economiche del ceto creditorio, ma quelle che compongono la crisi attraverso il risparmio del tempo (secondo la nota equazione che tempo è denaro) e la certezza nella determinazione del valore dell'attivo residuo (che deve tener conto delle incertezze nella fase dell'alienazione, cioè della necessaria trasformazione del bene specifico in somma liquida) per giungere alla sopravvivenza dell'impresa.

Fatta questa premessa, occorre proseguire chiarendo che il richiamato principio generale di cui all'art. 2740 c.c. nelle menzionate sentenze della Suprema Corte deve essere contestualizzato: se da

una parte preservare una cospicua parte del patrimonio immobiliare del debitore, sacrificando nel contempo le ragioni dei creditori che trovavano garanzia ex art. 2740 c.c. su quei beni, in ragione del fatto che quanto più patrimonio si "conserva", tanto più chance di successo avrà l'impresa salvata non può essere soluzione compatibile con i principi generali del nostro ordinamento (anche in presenza di un precipuo interesse pubblico alla sopravvivenza dell'azienda a mezzo del concordato), dall'altra non deve cedere ad una sorta di "mitizzazione" dello stesso art. 2740 c.c. sol che si tenga conto come qualsiasi esecuzione, concorsuale o meno, necessita generalmente, e pur con alcune eccezioni, della trasformazione dell'attivo in una somma di danaro, giacché la garanzia di cui all'art. 2740 c.c. ha ad oggetto generalmente beni specifici e non somme di danaro e sconta conseguentemente la necessità, nella prospettiva liquidatoria, della necessaria trasformazione, cosa che comporta necessariamente tempo e rischia di non trovare apprezzamento in un mercato che l'esperienza pratica disegna come particolarmente cinico verso le alienazioni da parte di procedure concorsuali: la soluzione concordataria interviene in questo meccanismo apportando un risparmio di tempo e certezza nell'apprezzamento dei beni.

Diversamente che nel caso delle due proposte di concordato respinte dai Giudici di legittimità caratterizzate dalla sottrazione alla soddisfazione dei creditori di un cospicuo patrimonio immobiliare per destinarlo al Consorzio *in bonis*, nel caso del Consorzio Agrario di Rovigo, non solo l'azienda costituisce un'infrastruttura fondante per

l'economia agricola rodigina, ma il sacrificio sopportato dalla patrimonialità della liquidatela è oggettivamente il massimo possibile rivolto alla soddisfazione del ceto creditorio: tutti gli immobili del Consorzio, in numero di 42 compresi anche quelli strumentali, sono stati alienati; tutte le somme rivenienti dalle vendite sono state destinate alle spese prededucibili e al soddisfacimento anche transattivo dei crediti privilegiati e ipotecari; al Consorzio resta solamente l'attività dell'azienda nell'equilibrio tra acquisti e vendite e tra crediti e debiti per l'esercizio dell'impresa.

Si può ben dire che il CAP di Rovigo, oltre ai sopra indicati beni, non ha null'altro da distribuire, se non distruggendo l'azienda stessa; come ha chiarito un illustre Maestro (F. D'Alessandro, *Politica della crisi d'impresa: risanamento o liquidazione dell'azienda ?*, in *Fallimento*, 1980, 31 e seg.) <<l'esigenza di evitare la soluzione liquidativa si manifesta tutte le volte in cui vi sia divaricazione tra valore d'uso e valore di scambio dei fattori produttivi impiegati dall'impresa. E ciò accade quando si tratti di fattori di produzione [...] che conservano il loro valore finché utilizzati in un attività produttiva e in quella attività produttiva>>

La perizia che si allega, con riferimento sia alla liquidità che ai beni devoluti ai creditori, così come ai tempi di incasso delle somme loro destinate afferma che la chiusura della liquidazione coatta del Consorzio Agrario mediante concordato è conveniente per i creditori rispetto alla prosecuzione della liquidazione, con estinzione dell'ente, conformemente al principio espresso dalla Suprema Corte. In altri

termini la presente proposta prevede la piena applicazione dell'enunciato principio statuito dal Supremo Collegio con la sentenza 7263/2008 offrendo infatti ai creditori una prospettiva di soddisfazione, a fronte del contemporaneo ottenimento della conservazione dell'impresa *in bonis*, almeno equivalente a quelle che sarebbero offerte dalla sua liquidazione.

La perizia del Dott. Bargellini infatti così conclude: *"è indubbia la convenienza del concordato rispetto alla liquidazione, in quanto con il concordato si offrono ai creditori € 16.500.000 mentre con la liquidazione la somma che residuerebbe a favore dei creditori ammonterebbe a circa € 5.898.220 a causa dei minori realizzi e dei maggiori oneri conseguenti alla cessazione delle attività del Consorzio e della società partecipata SAR SRL"*.

B.7 – la sopravvivenza del CAP ritornato in bonis

Il CAP di Rovigo, ritornato *in bonis* sopravviverà sicuramente.

La procedura ha predisposto e in parte già attuato il piano industriale che si allega e che prevede il pareggio della perdita di esercizio.

La sede del C.A.P. di Rovigo, dopo l'alienazione del compendio immobiliare, troverà collocazione presso l'essiccatoio di Crespino che sarà alienato e ripreso in affitto per 18 anni.

Il Consorzio dopo aver alienato gli immobili strumentali ne ha ripresi in affitto 9, oltre alla prevista sede di Crespino, e i complessivi costi di locazione, per circa 500 mila euro, sono assai modesti.

Al ritorno *in bonis* si affaccerà al libero mercato un'impresa sana, a norma, ben dimensionata, equilibrata, funzionale, che gestita con

oculatezza offrirà all'agricoltura rodigina un presidio di sicuro valore, pronta ad avviare l'integrazione con il CAP di Padova-Venezia, che ha dichiarato in tal senso il proprio interesse.

*** **

C) Requisiti formali ed adempimenti procedurali:

C.1 – l'autorizzazione dell'Autorità vigilante ed il parere del Comitato di sorveglianza e dell'Organo Commissariale

Il Comitato di sorveglianza ha esaminato la proposta di concordato e ha dato parere favorevole; analogamente ha fatto l'organo Commissariale (cfr. allegati).

L'autorità vigilante ha nominato il Commissario *ad acta*, il quale ha convocato l'Assemblea dei soci che ha approvato il concordato, ed ha autorizzato l'impresa alla presentazione del concordato al Tribunale di Rovigo competente (cfr. allegati).

C.2. – la approvazione della proposta ex artt. 214 e 152 LF

Il Commissario Governativo *ad acta*, all'esito dell'Assemblea straordinaria dei soci del CAP di Rovigo, con rogito notarile in atti, ha approvato la proposta di concordato ex artt. 214 e 152 LF (cfr. allegato).

*** **

Quanto sopra premesso, il Consorzio Agrario Provinciale di Rovigo, *ut supra* rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che il Tribunale di Rovigo, letta l'istanza, visti i documenti allegati, rigettati le eventuali opposizioni, sentito il parere dell'Autorità vigilante,

voglia approvare con sentenza in Camera di Consiglio la sopra estesa proposta di concordato.

Si allegano:

- 1) Copia decreto di nomina del Commissario ad acta nella persona del Dr. Gianni Bessi;
- 2) Copia autorizzazione dell'Autorità di vigilanza alla presentazione del concordato ex art 214 l.f.;
- 3) Copia del Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25/07/2008 a ministero del Notaio in Adria Dr. Livio Schiavi Rep. N. 111630 e fasc. n. 28178;
- 4) Copia delibera dell'Organo Amministrativo ex art. 152 l.f. del 25/07/2008 a ministero del Notaio in Adria Dr. Livio Schiavi Rep. N. 111631 e fasc. n. 28179;
- 5) Copia Decreto n. 456/2006 emesso in data 30/10/2006 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- 6) Copia Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in data 19/09/1991;
- 7) Copia elenco dei creditori aggiornato al 05/08/2005;
- 8) Copia nota di variazione dello stato passivo depositata in data 18/07/2008 presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale Civile di Rovigo;
- 9) Copia elenco delle prededuzioni e spese di giustizia;
- 10) Copia Delibera commissariale n. 860 del 15/06/2006;
- 11) Copia Verbale n. 90 del Comitato di sorveglianza del 15/06/2006;

- 12) Copia Delibera commissariale n. 861 del 19/06/2006;
- 13) Copia Delibera commissariale n. 908 del 08/07/2008;
- 14) Copia Verbale n. 115 del Comitato di sorveglianza del 09/07/2008;
- 15) Copia relazione semestrale della liquidazione, dell'esercizio provvisorio e della Società controllata S.A.R. S.r.l. al 31/12/2007;
- 16) Copia bilancio della S.A.R. S.r.l. al 31/12/2007;
- 17) Copia relazione semestrale della liquidazione, dell'esercizio provvisorio e della Società controllata S.A.R. S.r.l. al 30/06/2008, e conto economico del C.A.P. di Rovigo;
- 18) Copia saldo conti correnti bancari della Procedura liquidatoria c/o Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio Padova-Rovigo, BCC del Polesine e Banca Carige;
- 19) Copia del Progetto di concordato del C.A.P. di Rovigo in L.c.a. con esercizio provvisorio – Giugno 2008;
- 20) Copia del Piano Strategico di Ristrutturazione e Sviluppo per il C.A.P. di Rovigo in L.c.a. con esercizio provvisorio, redatto da Nomisma – Aprile 2007;
- 21) Copia parere del Dr. Gilberto Bargellini asseverato in data 17/07/2008, copia dichiarazione del Notaio in Bologna Dr. Claudio Viapiana del 28/07/2008 relativa all'invito ad offrire per l'acquisizione dell'Azienda del CAP di Rovigo e copia avvisi pubblicati sui quotidiani;
- 22) Copia perizia immobiliare sede del CAP e agenzia di Crespino;
- 23) Copia relazione Dr. Gilberto Bargellini sulle proprietà immobiliari del C.A.P. di Rovigo in l.c.a. del 22/07/2008;
- 24) Copia bozza della comunicazione ai creditori;

25) Copia visura CCIAA;

26) Precedenti giurisprudenziali.

Rovigo, li 28 luglio 2008

Prof. Avv. Francesco Tomasso

Dr. Gianni Bessi

Avv. Enrico Scarazzati

Il Commissario liquidatore del Consorzio Agrario Provinciale di Rovigo in L.c.a., a norma dell'art. 214 comma 2 l.f., comunica ai creditori ed agli altri interessati che la sovraestesa proposta di concordato è stata depositata presso il Tribunale Civile di Rovigo, Sezione fallimentare, in data 29 luglio 2008.

Il Commissario liquidatore rende altresì noto che, a norma dell'art. 214 comma 3 l.f., i creditori e gli altri interessati possono presentare nella Cancelleria del Tribunale Civile di Rovigo, Sezione fallimentare, le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal Commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al comma 2 dell'art. 214 l.f. per ogni altro interessato.

Il Commissario liquidatore

del Consorzio Agrario Provinciale di Rovigo in L.c.a.

Avv. Giampiero Martini

